SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1995, n. 374.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0414

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1995, n. 375.

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia, della Calabria e di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi, ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nelle predette province, programma avviato con la sostituzione già effettuata nei primi giorni del corrente mese di settembre del contingente militare utilizzato nella provincia di Napoli, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori di controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia e della Calabria fino al 31 dicembre 1995. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria saranno sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzone entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale nel ruolo degli ispettori dei Carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 176.668 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.948,1 milioni; capitolo 1091, per lire 1.042 milioni; capitolo 1092, per lire 1.948,1 milioni; capitolo 1105, per lire 25.035 milioni; capitolo 1375, per lire 4.054,5 milioni; capitolo 1378, per lire 37.870,5 milioni; capitolo 1385, per lire 12.135 milioni; capitolo 1405, per lire 1.709 milioni; capitolo 1802, per lire 6.150,6 milioni; capitolo 1872, per lire 4.509 milioni; capitolo 1878, per lire 4.509 milioni; capitolo 2000, per lire 2.033,5 milioni; capitolo 2002, per lire 2.000 milioni; capitolo 2102, per lire 26.987 milioni; capitolo 2103, per lire 991,7 milioni; capitolo 2503, per lire 1.150 milioni; capitolo 2802, per lire 19.869 milioni; capitolo 2804, per lire 14.272 milioni; capitolo 3001, per lire 7.324 milioni; capitolo 3204, per lire 1.130 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *Il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376.

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ispettorati micologici
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

Art. 2.

Vendita di funghi freschi spontanei
Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art. 3.

Certificazione sanitaria
Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Commercializzazione delle specie di funghi
Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Art. 5.

Denominazione «funghi secchi»
Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius, tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);

c) *Agaricus bisporus;*

d) *Marasmius oreades;*

e) *Auricularia auricula-judae;*

f) *Morchella* (tutte le specie);

g) *Boletus granulatus;*

h) *Boletus luteus;*

i) *Boletus badius;*

l) *Craterellus cornucupioides;*

m) *Psalliota hortensis;*

n) *Lentinus edodes;*

o) *Pleurotus ostreatus;*

p) *Lactarius deliciosus;*

q) *Amanita caesarea.*

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.

3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;

b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;

c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;

d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera *a)*, deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.

Art. 6.

Confezionamento dei funghi
Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.

2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 7.

Funghi porcini
Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.

2. Con la denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.

Art. 8.

Gamme di quantità nominale
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Trattamento dei funghi
Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.

2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.

4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del *Clostridium botulinum*, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.

6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Art. 10.

Etichettatura dei funghi

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.

3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.

4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e

delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.

Art. 13.

Norme finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 6

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

1) *Agaricus arvensis;*
2) *Agaricus bisporus;*
3) *Agaricus bitorquis;*
4) *Agaricus campestris;*
5) *Agaricus hortensis;*
6) *Amanita caesarea;*
7) *Armillaria mellea;*
8) *Auricolaria auricolaria judae;*
9) *Boletus aereus;*
10) *Boletus appendicolatus;*
11) *Boletus badius;*
12) *Boletus edulis;*
13) *Boletus granulatus;*
14) *Boletus impolitus;*
15) *Boletus luteus;*
16) *Boletus pinicola;*
17) *Boletus regius;*
18) *Boletus reticulatus;*
19) *Boletus rufa;*
20) *Boletus scabra;*
21) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius, tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus);*
22) *Clitocybe geotropa;*
23) *Clitocybe gigantea;*
24) *Craterellus cornucopioides;*
25) *Hyduum repandum;*
26) *Lactarius deliciosus;*
27) *Leccinum* (tutte le specie);
28) *Lentinus edodes;*
29) *Macrolepiota procera;*
30) *Marasmius oreades;*
31) *Morchella* (tutte le specie);
32) *Pleurotus cornucopiae;*
33) *Pleurotus eryngii;*
34) *Pleurotus ostreatus;*
35) *Pholiota mutabilis;*
36) *Pholiota nameko mutabilis;*
37) *Psalliota bispora;*
38) *Psalliota hortensis;*
39) *Tricholoma columbetta;*
40) *Tricholoma equestre;*
41) *Tricholoma georgii;*
42) *Tricholoma imbricatum;*
43) *Tricholoma portentoso;*
44) *Tricholoma terreum;*
45) *Volvariella esculenta;*
46) *Volvariella valvacea;*
47) *Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);*
48) *Pleurotus eringii;*
49) *Stropharia rugosoannulata.*

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

1) *Agaricus arvensis;*

2) *Agaricus bisporus;*

3) *Agaricus campestris;*

4) *Amanita caesarea;*

5) *Armillaria mellea;*

6) *Auricolaria auricola-judae;*

7) *Boletus aereus;*

8) *Boletus badius;*

9) *Boletus edulis;*

10) *Boletus granulatus;*

11) *Boletus luteus;*

12) *Boletus pinicola;*

13) *Boletus reticulatus,*

14) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius, tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus);*

15) *Clitocybe gigantea;*

16) *Clitocybe geotropa;*

17) *Craterellus cornucopioides;*

18) *Hydnum repandum;*

19) *Lactarius deliciosus,*

20) *Lentinus edodes;*

21) *Macropiota procera;*

22) *Marasmius oreades;*

23) *Morchella* (tutte le specie);

24) *Pholiota mutabilis;*

25) *Pholiota nameko mutabilis;*

26) *Pleurotos ostreatus,*

27) *Psalliota hortensis;*

28) *Psalliota bispora;*

29) *Tricholoma columbetta,*

30) *Tricholoma equestre;*

31) *Tricholoma georgii;*

32) *Tricholoma imbricatum,*

33) *Tricholoma portentoso,*

34) *Tricholoma terreum;*

35) *Volvariella volvacea,*

36) *Volvariella esculenta;*

37) *Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita),*

38) *Pleurotus eringii;*

39) *Stropharia rugosoannulata.*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art 1.

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 9. — 1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale».

Nota all'art. 2

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 14. — 1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 15. — 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene».

Nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 16. — 1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

a) Boletus edulis e relativo gruppo *(Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);*

b) Cantharellus cibarius,

c) Cantharellus lutescens;

d) Amanita caesarea;

e) Marchella (tutte le specie);

f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;

g) Tricholoma georgii;

h) Pleurotus eringii;

i) Armillaria mellea.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

a) Boletus edulis e relativo gruppo *(Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);*

b) Cantharellus (tutte le specie);

c) Agaricus bisporus;

d) Marasmius oreades;

e) Auricularia auricula-judae.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 18 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 18. — 1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 19 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 19. — 1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 17, comma 5».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 20 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 20. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento $\pm$ 2 m/m».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 21 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 21. — 1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

«Art. 22. — 1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'art. 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale».

95G0410

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Esther Rivas Cabero presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo de licenciado en Derecho rilasciato dall'università di Salamanca;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di averè superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria Esther Rivas Cabero nata a Salamanca (Espana) il 2 agosto 1965, cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto del lavoro;

diritto processuale civile;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale;

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto tributario;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 31 agosto 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5264

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 settembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Almo immobiliare S.r.l.», in Verona, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio di Roma, via Nomentana, 263;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994, con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Leonardo

Petix e si è provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina, quale commissario liquidatore, dell'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Richini 4;

Vista la sentenza n. 1321/1995 del 28 aprile 1995, depositata in cancelleria in data 16 giugno 1995, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Almo immobiliare S.r.l., con sede in Verona, corso Porta Nuova 127, e ne ha riconosciuto l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Almo immobiliare S.r.l. in quanto società controllata dalla Progetto Holding S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la quale controlla direttamente la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società Almo immobiliare S.r.l., con sede legale in Verona, corso Porta Nuova 127, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Verona al n. 16687, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a., composto dai signori:

prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente;

dott. Fabrizio Neri, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto;

prof. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1995

Il Ministro: CLÒ

95A5281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1990 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 87 e 88, relativi al corso di laurea in matematica, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 87. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo anno e quattro al secondo) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti.

I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo anno e tre al quarto) o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

Biennio di base

Sono insegnamenti obbligatori del biennio di base:

I Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

II Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Biennio di indirizzo

A norma degli articoli 94 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il consiglio di corso di laurea in matematica e il consiglio facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali definiscono entro il mese di marzo di ciascun anno il piano di studi ufficiale annuale per l'anno accademico successivo.

Nell'ambito di tale programmazione si può disporre che alcuni o tutti gli insegnamenti dei bienni di indirizzo possano essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata.

Per ogni modulo ridotto deve essere previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dallo stesso insegnamento può essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento deve comunque svolgere in ogni anno accademico almeno un insegnamento annuale, ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali devono curare che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito e sia contraddistinto da apposito attributo o sottotitolo.

Gli insegnamenti opzionali attivati possono consistere anche di un solo modulo.

Gli studenti possono seguire ed eventualmente inserire nei propri piani di studio singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti devono essere oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Sono insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi:

1) istituzioni di geometria superiore;
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti può essere seguito da parte dello studente un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Ciascun indirizzo consta di un gruppo di insegnamenti caratterizzanti riportati nei sottoindicati gruppi *A), B), C), D), E), F), G)* e *H).*

In questi gruppi lo studente deve scegliere gli insegnamenti come specificato per ciascun indirizzo.

I rimanenti insegnamenti annuali o moduli ridotti necessari a raggiungere il numero previsto di sette corsi annuali per il biennio di indirizzo, devono essere scelti fra gli insegnamenti opzionali inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiali annuale.

Gli insegnamenti inclusi in tale elenco devono appartenere all'elenco generale degli insegnamenti opzionali del presente statuto e possono essere attivati presso il corso di laurea in matematica oppure presso altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di altre facoltà.

In aggiunta il consiglio di corso di laurea potrà attivare ulteriori insegnamenti i cui titoli siano formati:

a) da titoli di insegnamenti compresi nell'elenco degli insegnamenti opzionali con l'aggiunta di attributi quali: I, II, ..., istituzioni, elementi, complementi, avanzato, progredito e/o con espressioni che ne identifichino i particolari contenuti didattici;

b) da combinazioni di titoli di insegnamenti diversi purché compresi nell'elenco degli insegnamenti opzionali.

Nella scelta degli insegnamenti opzionali (moduli ridotti o insegnamenti annuali) lo studente non può superare l'equivalente di due insegnamenti annuali.

Indirizzo generale

Lo studente deve scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi *A), B)* e *C):*

A) algebra superiore; geometria superiore;
B) analisi superiore;
C) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; fisica matematica.

Nel caso di articolazione in moduli ridotti degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, possono essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli stessi insegnamenti. In tal caso l'insegnamento di istituzioni di geometria superiore si considera appartenente al gruppo *A)*, l'insegnamento di istituzioni di analisi superiore si considera appartenente al gruppo *B)* e l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica si considera appartenente al gruppo *C)*.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti opzionali inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Indirizzo didattico

Lo studente deve scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti annuali o quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *D)* ed un insegnamento annuale o due moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) didattica della matematica; istituzioni di logica matematica; matematiche complementari I; matematiche elementari da un punto di vista superiore;

E) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; statistica matematica; algoritmi e strutture dati.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti opzionali inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Indirizzo applicativo

L'indirizzo applicativo si articola in due orientamenti: numerico e fisico-matematico. All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve precisare l'orientamento scelto.

Nel formulare il piano di studi ufficiale annuale, il consiglio di corso di laurea in matematica può attivare nell'ambito dell'indirizzo applicativo ulteriori orientamenti oltre a quelli numerico e fisico-matematico, precisando per ognuno il gruppo degli insegnamenti caratterizzanti.

Lo studente deve scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti annuali o quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *F)* ed un insegnamento annuale o due moduli ridotti in uno dei seguenti gruppi *G)* o *H)* corrispondenti all'orientamento prescelto o, in caso di attivazione di ulteriori orientamenti, in uno dei gruppi di insegnamenti ad essi corrispondenti:

F) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; algoritmi e strutture dati; ricerca operativa;

G) (orientamento numerico) calcolo numerico e programmazione II;

H) (orientamento fisico-matematico) fisica matematica; meccanica superiore.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti opzionali inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Norme generali

Gli insegnamenti del biennio di base e gli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, istituzioni di fisica matematica, istituzioni di geometria superiore, calcolo numerico e programmazione I, calcolo numerico e programmazione II, matematiche complementari I sono accompagnate da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di alisi matematica, geometria e fisica generale non devono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Ai fini della successione degli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

L'esame di algebra deve precedere gli esami dei bienni di indirizzo.

L'esame di analisi matematica I deve precedere gli esami di analisi matematica II e di meccanica razionale e tutti gli esami dei bienni di indirizzo.

L'esame di geometria I deve precedere l'esame di geometria II e tutti gli esami dei bienni di indirizzo.

L'esame di analisi matematica II deve precedere gli esami di istituzioni di analisi superiore e di calcolo numerico e programmazione I e tutti gli esami del quarto anno.

L'esame di geometria II deve precedere l'esame di istituzioni di geometria superiore e tutti gli esami del quarto anno.

L'esame di meccanica razionale deve precedere gli esami di istituzioni di fisica matematica, di fisica matematica e di meccanica superiore.

L'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di fisica generale II e l'esame di fisica generale II deve precedere gli esami degli insegnamenti opzionali ad indirizzo fisico.

Per ciascun corso del biennio di base e dei bienni di indirizzo vi è un esame finale.

Possono essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Possono essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del biennio di base.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del biennio di base e tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali ed opzionali del biennio di indirizzo da lui scelti.

Inoltre, lo studente è tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea in matematica, la conoscenza del lingua inglese.

La prova di conoscenza della lingua inglese si conclude senza voto con un giudizio di idoneità. Essa è comunque propedeutica a tutti gli esami del quarto anno previsti dai piani di studio.

L'esame di laurea consta della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di due argomenti orali (tesine).

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Il consiglio di corso di laurea in matematica, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Elenco generale insegnamenti opzionali

1) Algebra commutativa
2) Algebra computazionale
3) Algebra lineare
4) Algebra superiore
5) Algoritmi e strutture dati
6) Analisi armonica
7) Analisi convessa
8) Analisi funzionale
9) Analisi non lineare
10) Analisi numerica
11) Analisi superiore
12) Biomatematica
13) Calcolo delle probabilità
14) Calcolo delle variazioni
15) Calcolo numerico e programmazione I
16) Calcolo numerico e programmazione II
17) Calcolo parallelo
18) Complementi di fisica
19) Didattica della matematica
20) Economia matematica
21) Equazioni differenziali
22) Equazioni differenziali della fisica matematica
23) Fisica matematica
24) Fondamenti della matematica
25) Fondamenti dell'informatica
26) Geometria algebrica
27) Geometria combinatoria
28) Geometria descrittiva
29) Geometria differenziale
30) Geometria superiore
31) Grafi e reti di flusso
32) Ingegneria del software
33) Intelligenza artificiale
34) Istituzioni di algebra superiore
35) Istituzioni di analisi superiore
36) Istituzioni di fisica matematica
37) Istituzioni di fisica teorica
38) Istituzioni di geometria superiore
39) Istituzioni di logica matematica
40) Laboratorio di programmazione e calcolo
41) Logica matematica
42) Matematica computazionale
43) Matematica finanziaria
44) Matematiche complementari I
45) Matematiche complementari II
46) Matematica discreta
47) Matematiche elementari da un punto di vista superiore
48) Meccanica analitica
49) Meccanica del continuo
50) Meccanica superiore
51) Metodi di approssimazione
52) Metodi e modelli matematici per le applicazioni
53) Metodi e modelli per il supporto delle decisioni
54) Metodi geometrici della fisica matematica
55) Metodi numerici per la grafica
56) Metodi numerici per l'ottimizzazione
57) Ottimizzazione
58) Processi stocastici
59) Programmazione matematica
60) Propagazione ondosa
61) Ricerca operativa
62) Sistemi di elaborazione dell'informazione
63) Sistemi dinamici
64) Spazi analitici
65) Stabilità e controlli
66) Statistica matematica
67) Storia delle matematiche
68) Struttura della materia
69) Tecniche di simulazione
70) Teoria algebrica dei numeri
71) Teoria degli insiemi
72) Teoria dei giochi

73) Teoria dei gruppi
74) Teoria dei numeri
75) Teoria della ricorsività
76) Teoria delle code
77) Teoria delle funzioni
78) Teoria matematica dei controlli
79) Teorie relativistiche
80) Topologia
81) Topologia algebrica
82) Topologia differenziale

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 agosto 1995

Il rettore

95A5233

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in «scienza dei materiali»;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con la quale è stato richiesto l'inscrimento nel piano di sviluppo triennale 1994-96 del diploma universitario in scienza dei materiali;

Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna, che in data 28 febbraio 1994 ha formulato la proposta degli atenei sardi in relazione al piano di sviluppo triennale 1994-96;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 28 aprile 1994, intesa ad ottenere, presso l'ateneo cagliaritano, la modifica di statuto relativa alla istituzione del corso di diploma in scienza dei materiali;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo che, rispettivamente in data 13 marzo 1995 e 15 marzo 1995, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa alla istituzione del suddetto corso di diploma;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 15 maggio 1995 e del senato accademico del 17 maggio 1995, che hanno preso atto delle risorse necessarie al funzionamento del suddetto corso di diploma universitario, indicate dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 9 maggio 1995;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con note numeri 967 del 31 marzo 1995 e 1132 del 9 maggio 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 14 luglio 1995;

Considerato che l'istituzione del corso di diploma in «scienza dei materiali» corrisponde ad una documentata domanda didattica dal punto di vista produttivo, occupazionale, ambientale;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per il corso di studi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Cagliari, inserendo gli articoli relativi al diploma universitario in scienza dei materiali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 72 risulta così modificato:

Art. 72. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree e i seguenti diplomi universitari:

laurea in matematica;

laurea in fisica;

laurea in chimica;

laurea in chimica industriale;

laurea in scienze naturali;

laurea in scienze biologiche;

laurea in scienze geologiche;

diploma universitario in informatica;

diploma universitario in scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 535, relativo al diploma universitario in informatica, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 536 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in «scienza dei materiali».

La durata del corso è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto al controllo di processi di produzione, alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Il diplomato in scienze dei materiali, pertanto, potrà operare principalmente quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

Art. 537 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 538 (*Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 536 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 539 (*Organizzazione del corso*). — L'attività didattica complessiva non può essere inferiore a cinquecento ore per anno.

Essa comprende esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.).

Le attività di laboratorio si svolgono su un arco di almeno quattro annualità.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte alla formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si sono stipulate apposite convenzioni.

I contenuti didattici formativi sono distribuiti in aree: gli obiettivi sono indicati nell'art. 541.

L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei tre anni in due periodi didattici (semestri) di durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la durata di almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio comportano almeno centoventi ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e con unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito con esito positivo il numero minimo di annualità (diciotto) e superati i relativi esami.

Art. 540 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche competenti definiscono i piani di studio ufficiali del corso di diploma, compren-

denti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce:

le prove di valutazione per l'iscrizione al 1° anno;

i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati, che costituiscono le singole annualità; scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti di cui al successivo art. 541;

le denominazioni dei corsi integrati;

le qualificazioni più opportune per meglio evidenziare esattamente il livello ed i contenuti didattici;

i periodi didattici per ciascun anno di corso;

c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità.

Art. 541 *(Articolazione del corso di diploma)*
Formazione di base
(13,5 annualità)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Sono obbligatorie le seguenti due annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:
A01A - algebra e logica matematica;
A01B - geometria;
A02A - analisi matematica;
A03X - fisica matematica;
A04A - analisi numerica;

n. 1 nel raggruppamento:
A04A - analisi numerica.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

N. 1 nel raggruppamento:
B01A - fisica generale;

n. 2 nei raggruppamenti:
B01A - fisica generale;
B03X - struttura della materia;

n. 1 nel raggruppamento:
B03X - struttura della materia.

Area chimica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.

Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:
C03X - chimica generale ed inorganica;

n. 1 nel raggruppamento:
C02X - chimica fisica;

n. 1 nel raggruppamento:
C05X - chimica organica;

n. 1 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
CO5X - chimica organica.

Area proprietà dei materiali.

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:
C01A - chimica analitica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
I14A - chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
B01A - fisica generale;
B03X - struttura della materia;

n. 1 nei raggruppamenti:
C04X - chimica industriale e dei materiali polimerici;
C03X - chimica generale ed inorganica;
I13X - metallurgia.

Area strutturistica-cristallografica.

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 0,5 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
D03A - mineralogia.

Art. 542 *(Formazione professionalizzante e tirocinio)*
(4,5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.

Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la

formazione professionalizzante è costituita da 4,5 annualità:

n. 0,5 nei raggruppamenti:

P02C - finanza aziendale;
P02D - organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una è dedicata all'attività di tirocinio. (vedi art. 539).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo 3).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un'industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 543 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato e consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio, con modalità stabilite dal Consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 agosto 1995

Il rettore: MISTRETTA

95A5232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995.

95A5262

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995.

95A5287

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione dell'esplosivo Cava Extra 2 LT

Con decreto ministeriale n. 559/C.6277.XV.J (519) del 26 luglio 1995 l'esplosivo denominato «Cava Extra 2 LT», che la ditta Prodes S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Borgo Bainsizza (Latina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5293

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.21863.XV.J (691) del 17 asgosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Exploder Booster», che la società S.E.I. - Esplosivi industriali intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0042 - 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9321.XV.J (750) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore ritardo DM 1400 per spolette meccaniche a percussione ed autodistruzione per granate da fucile», conforme al disegno n. 0001020, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nei propri stabilimenti di San Giorgio su Legnano (Milano) o Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0073 - 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7562.XV.J (736) del 21 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M41-D (rif. Davey Bickford 54003 A02)», che la società Valsella Meccanotecnica S.p.a. con stabilimento in Castenedolo (Brescia) intende importare dalla ditta Davey Bickford S.n.c. - Rouen Cedex (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0073 - 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9883.XV.J (798) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin plastificado doble (d.f. doppio stoppino con doppia guaina)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9889.XV.J (792) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin (d.f. stoppino senza guaina)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9888.XV.J (793) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin doble (d.f. doppio stoppino senza guaina)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9887.XV.J (794) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin (d.f. stoppino inguainato)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7555.XV.J (746) dell'8 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Cesoia attuata pirotecnicamente - Mod. F.1 (Cutter Cartridge Attuated Model F.1)» prodotto dalla società Roberts Research Laboratory - Torrance (U.S.A.) che la società Alenia Spazio intende importare dalla società Irving Industries - Santa Ana (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0070 - 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7553.XV.J (744) del 21 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Linea di trasmissione pirotecnica flessibile ermetica 8LTSHXYZ» prodotto dalla ditta Dassault Aviation (Francia) che la società Alenia Spazio S.p.a. intende importare dalla società Aerospatiale - Les Mureaux (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0384 - 1.4S.

95A5294

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.7566.XV.J (514) del 7 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Super Star cod. 008» che la ditta Industria pirotecnica emiliana S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Crevalcore (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21849.XV.J (515) del 7 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Super Star cod. 007» che la ditta Industria pirotecnica emiliana S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Crevalcore (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9893.XV.J (788) del 7 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Green Jade 61 Shots Floral (d.f. fiori di giada 61 effetti)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou VR (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9890.XV.J (791) del 7 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Leucht Stern Rakete (d.f. missile di stelle splendenti rosse)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou VR (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9892.XV.J (789) del 7 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Wirbesturn Rakete (d.f. vortice di stelle dorate)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou VR (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9885.XV.J (796) del 7 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin doble (d.f. doppio stoppino con guaina)», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla Soc. Fuegos Artificiales S. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5295

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Menomune™

Specialità: MENOMUNE™.

Confezioni: fiala da una singola dose+fiala diluente da 0,78 ml a base di vaccino polisaccaridico anti-meningococcico (A,C,Y, E W-135) da ricostituirsi con diluente.

Titolare A.I.C.: Connaught Laboratories Limited Willowdale, Ontario (Canada).

Concessionario di vendita: Pasteur Merieux M.S.D. S.p.a., via di Villa Troili, 56 - 00163 Roma, codice fiscale 05991060582.

N. A.I.C.: fiala da una singola dos+fiala diluente da 0,78 ml 029196019 (in base 10) 0VUZRM (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07AJ52 (vaccino anti-meningococcico).

95A5289

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Denominazione	Sede	N. punzoni smarriti
1323 VI	A. & B. Atrofini S.n.c.	Vicenza	2
1683 VI	Balestra Italia S.r.l.	Vicenza	2

95A5290

Iscrizione ipotecaria sulla concessione per marna da cemento denominata «Spolverare», in Villaga

Con decreto ministeriale del 12 giugno 1995 è autorizzata l'iscrizione ipotecaria di L. 500.000.000 sulla concessione per marna da cemento denominata «Spolverare» e relative pertinenze, sita in territorio del comune di Villaga, provincia di Vicenza, della S.p.a. Villaga Calce, con sede in Villaga (Vicenza), cap. 36020, via Fornace n. 18-20.

95A5250

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 settembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1621,10
ECU	2044,69
Marco tedesco	1090,55
Franco francese	317,52
Lira sterlina	2506,22
Fiorino olandese	973,63
Franco belga	53,038
Peseta spagnola	12,784
Corona danese	281,98
Lira irlandese	2550,64
Dracma greca	6,800
Escudo portoghese	10,540
Dollaro canadese	1205,73
Yen giapponese	16,232
Franco svizzero	1325,94
Scellino austriaco	155,04
Corona norvegese	250,09
Corona svedese	223,77
Marco finlandese	368,73
Dollaro australiano	1219,23

95A5335

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Verdiana»

Con deliberazione della giunta regionale in data 11 aprile 1995, n. 1301, la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede e stabilimento in Medesano, loc. Ramiola, via Solferino 135, codice fiscale 00164010340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Verdiana» miscelata in parti uguali con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo «Nicoli» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) di diverse capacità, comunque non superiori a litri 2.

95A5251

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991/93, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: P02B «economia e gestione delle imprese», per la disciplina «economia e gestione delle imprese turistiche ricettive» (sede di Rimini).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di economia, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in economia del turismo e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Rimini, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

95A5327

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facolta di economia:

settore: P02A «economia aziendale», per la disciplina «economia aziendale»;

settore: P01A «economia politica», per la disciplina «economia politica».

Facoltà di giurisprudenza:

settore: N15X «diritto processuale civile», per la disciplina «diritto fallimentare».

Facoltà di magistero:

settore: L20A «filologia germanica».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: C01A «chimica analitica»;

settore: D01C «geologia strutturale»;

settore: D04A «geofisica della terra solida».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato nel bilancio dell'ateneo.

95A5329

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189